

COMUNE DI TORNIMPARTE
(Prov. L'Aquila)
SERVIZIO VIGILANZA
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- AMMINISTRATIVA – COMMERCIO
Via il Corso, 178 – cap. 67049 – tel. 0862/72372 Fax 0862/728445

Ordinanza n.13 del 07.08.2017

OGGETTO: Ordinanza di divieto accensione fuochi, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

VISTA la nota del 22/06/2017, Prot.7464/2017, a firma del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Legge 21 novembre 2000, n.353. Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anno 2017. Raccomandazioni";

VISTA la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot.7778 del 03/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017";

VISTA la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot.8106 del 14/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017";

CONSIDERATO:

- l'assenza di precipitazioni a carattere piovoso durante tutta la stagione estiva 2017 e la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;
- che nel periodo estivo ed in concomitanza con le festività patronali delle varie frazioni è consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi pirotecnici, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, date le condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi fuori e dentro i centri abitati;

VERIFICATO che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini e comportare grave pericolo per il patrimonio ambientale ed edilizio, causando pericoli e danni irreversibili;

VISTO il T.U.L.P.S.;

ORDINA

Con decorrenza immediata, fino a provvedimento di revoca, su tutto il territorio comunale:

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo anche immediato di incendio;
3. Il divieto assoluto di accendere fuochi di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra

attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal decreto Legislativo n. 152/06;

4. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate rispettando quanto previsto nel punto 8;
5. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi di artificio, di cd lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
6. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 7;
7. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 8:
 - a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso;
 - per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
8. Il fuoco, nei casi previsti al punto 7, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco in altre aree, provvedendo allo spegnimento delle ceneri di risulta con acqua;
9. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla norme vigenti;
10. Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio d'incendio, anche in aree esterne al bosco che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti;
11. Di trasmettere la presente ordinanza per quanto di competenza al Prefetto di L'Aquila, al Comando Stazione Carabinieri, Al Comando Polizia Municipale, al responsabile del sito internet istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tornimparte lì 07.08.2017



IL SINDACO

fig. Giacomo Carnicelli